

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07 MAR. 2000

ADDI' 07 MAR. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

|             |           |                 |             |          |           |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------|-----------|
| BADALONI    | Pietro    | Presidente      | FEDERICO    | Maurizio | Assessore |
| COSENTINIC  | Michaelio | Vice Presidente | HERMANNIN   | Giovanni | "         |
| ALEANDRI    | Livio     | Assessore       | LUCISANO    | Pietro   | "         |
| AMATI       | Matteo    | "               | MARCONI     | Angiola  | "         |
| SCWADONNA   | Salvatore | "               | META        | Michele  | "         |
| CIOFFARELLI | Francesco | "               | FRIZZATELLI | Vincenzo | "         |
| DONATO      | Eusquale  | "               |             |          |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Anotfo Paol.  
 ..... CHISSIS

ASSENTI: ALEANDRI - BONADONNA - DONATO - MARCONI - META

DELIBERAZIONE N° 692

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)



Oggetto: Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A. )

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali

Vista La L.R. 6 Ottobre 1998 n.45 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)", ed in particolare: l'art. 5 comma 3 lett.a), che stabilisce che il Direttore generale provvede all'adozione dello Statuto dell'Agenzia; l'art. 7 comma 1, che indica i contenuti dello Statuto e stabilisce che lo stesso è approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

Visto lo Statuto dell'ARPA Lazio adottato con determinazione n. 25 del 25.2.2000 del Direttore Generale dell'Agenzia, trasmessa con nota prot.430 del 25.02.2000

Riscontrata la sua conformità alle citate disposizioni della L.R. 45/98

Vista la legge 15 maggio 1997 n.127

## DELIBERA

Di approvare lo Statuto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) adottato dal Direttore Generale con determinazione n.25 del 25.2.2000 nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI




ALLEG. alla DELIB. N. 692

DEL 7 MAR 2000

W

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio  
ARPA

## STATUTO



Adottato con determinazione del direttore generale n. 25 del 25 febbraio 2000

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE  
(IL DIRETTORE  
Dott. Raniero De Filippi)

*(Handwritten signature)*

## INDICE

### CAPO I - Disposizioni generali

Art 1 - Natura giuridica di ARPA Lazio

Art.2 - Attività di ARPA Lazio

Art.3 - Vigilanza e controllo

Art.4 - Sede, e. logo

### CAPO II - Competenze e modalità di funzionamento degli organi

Art.5 - Direttore generale

Art.6 - Vicedirettori generali

Art.7 - Collegio dei revisori

### CAPO III – Organizzazione e gestione economico finanziaria

Art. 8 - Regolamento

Art.9 - Gestione economico finanziaria

### CAPO IV – Rapporti di cooperazione, consulenza e collaborazione

Art.10 - Rapporti di cooperazione tecnica e scientifica

Art.11 - Consulenze e collaborazioni

### CAPO V - Disposizioni finali

Art. 12 - Efficacia dello statuto

Art. 13 – Modificazioni dello statuto

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE C.  
IL DIRETTORE  
*Dot. Raniero De Nino*



## CAPO I

### Disposizioni generali

#### Art 1

(Natura giuridica di ARPA Lazio)

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (di seguito denominata ARPA Lazio), istituita dalla legge regionale del Lazio del 6 ottobre 1998 n. 45 (di seguito denominata legge), è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.


#### Art.2

(Attività di ARPA Lazio)

1. ARPA Lazio svolge, ai sensi dell'art. 2 della legge, le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle Aziende U.S.L., nonché le ulteriori attività tecniche indicate all'art. 3 della legge.

2. ARPA Lazio svolge le attività di cui al comma 1 nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale e in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILI  
IL DIRETTORE  
*Dott. Raniero De Filippis*



3. ARPA Lazio organizza e svolge le proprie attività secondo i principi di partecipazione, cooperazione, concertazione, trasparenza ed informazione.
4. ARPA Lazio nell'ambito della promozione della qualità ambientale del sistema di produzione e di consumo regionale assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi anche attraverso specifici programmi strategici, gestionali e tematici.
5. ARPA Lazio raccoglie ed elabora dati ed informazioni ambientali significativi e ne cura la diffusione anche ai fini di favorire l'educazione e la formazione ambientale.

### Art.3

(Vigilanza e controllo)



1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza e il controllo su ARPA Lazio nei modi e con le forme previsti dall'art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) della legge, nel rispetto dei seguenti principi e regole:

- a) all'acquisizione degli atti e alle ispezioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) della legge si procede in contraddittorio con il direttore tecnico o amministrativo responsabili del servizio;
- b) ai fini del controllo di legittimità di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) della legge, il direttore generale trasmette alla Giunta Regionale gli atti da lui adottati entro sette giorni dall'adozione. Gli atti divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta Regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chieda chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe il termine di cui sopra,

A handwritten signature in black ink.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
(L. DIRETTORE)  
Dot. Raniero De Filippis

A handwritten signature in black ink.



il quale ricomincia a decorrere alla data di ricezione dei chiarimenti richiesti da parte della Giunta Regionale. Il termine si interrompe per una sola volta;

- c) la dichiarazione di decadenza di cui all'art. 9, comma 2, lett. e) della legge, di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze nonché del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione di ARPA Lazio è preceduta dalla contestazione degli addebiti e successiva verifica in contraddittorio.

#### Art.4

(Sede e logo)



1. ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 2 della legge, ha sede legale in Rieti.
2. Il direttore generale può attivare servizi o uffici nei capoluoghi di provincia ai fini di un più diretto collegamento con enti legislativi e amministrativi, istituti di ricerca pubblici e privati, università, rappresentanze delle forze sociali ed economiche, associazioni ambientaliste e dei consumatori.
3. Le sezioni provinciali di ARPA Lazio previste dall'art. 13 della legge hanno sede presso i capoluoghi di Provincia, di norma presso i soppressi Presidi Multizonali di Prevenzione. Le altre sedi periferiche, ivi comprese le articolazioni delle sezioni provinciali, sono individuate dal direttore generale con apposito provvedimento.
4. Il direttore generale di ARPA Lazio adotta, in conformità al regolamento di cui all'art. 7 della legge, il logo di ARPA Lazio.

W

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dot. Raniero De Filippis

*[Handwritten signature]*



## CAPO II

### Competenze e modalità di funzionamento degli organi

#### Art.5

(Direttore generale)

1. Al direttore generale di ARPA Lazio sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia di cui è il legale rappresentante. Il direttore generale di ARPA Lazio, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Ente per una gestione conforme alle direttive strategiche della Giunta Regionale e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.
2. Il direttore generale adotta gli atti di rilevanza esterna relativi alla gestione delle attività e dei servizi dell'Ente, del personale, delle entrate e delle spese. Può conferire specifiche deleghe al direttore tecnico e al direttore amministrativo.
3. Al direttore generale compete in particolare:
  - a) l'adozione dello Statuto e delle sue modifiche;
  - b) l'adozione del regolamento e delle sue modifiche;
  - c) l'adozione della pianta organica nell'ambito della dotazione organica prevista dal regolamento;
  - d) l'adozione del bilancio di previsione, del rendiconto generale e della relazione annuale sull'attività svolta ad esso allegata;
  - e) l'adozione dei programmi di intervento annuale e pluriennale;

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
*Dott. Raniero De Filippis*



- f) la nomina dei direttori tecnico ed amministrativo e dei direttori delle sezioni provinciali di cui rispettivamente agli artt. 12 e 13 della legge;
- g) l'emanazione di direttive generali per la gestione, l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane finanziarie e strumentali ai direttori amministrativo e tecnico e delle sezioni provinciali di ARPA Lazio nonché la verifica sul loro utilizzo e sul raggiungimento degli obiettivi;
- h) l'adozione del tariffario per le consulenze e le prestazioni erogate a terzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge.

4. Il direttore generale è responsabile dei risultati complessivamente conseguiti in relazione alle direttive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) della legge.

5. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 5 della legge, dispone in ordine alle liti attive o passive dell'ente.

6. Il direttore generale convoca e presiede la conferenza di direzione generale cui partecipano i vicedirettori generali ai fini della acquisizione dei pareri previsti dal successivo articolo 6, comma 1, lett. b) o da lui ritenuto opportuno richiedere in relazioni a questioni di particolare rilevanza. La conferenza può essere convocata anche su richiesta di un singolo vicedirettore generale. I compiti di segretario della conferenza sono svolti dal vicedirettore generale più giovane in età.

7. Il direttore generale informa altresì preventivamente i vicedirettori generali dei provvedimenti che intende adottare su ogni altra materia.

8. Il direttore generale, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale, svolge compiti di direzione funzionale e di verifica dell'attività dei vicedirettori generali e si avvale dei vicedirettori generali per l'assolvimento di

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Raniero De Felice



specifiche funzioni di propria competenza. Il direttore generale relaziona alla Giunta Regionale sulla attività svolta dai vicedirettori generali.


9. Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, indica il suo sostituto e, in mancanza di indicazioni, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal vicedirettore generale più anziano di età. Lo svolgimento delle funzioni di direttore generale non dà diritto a compenso aggiuntivo.

10. Il direttore generale decade dalla carica a seguito di apposita dichiarazione della Giunta Regionale in caso di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione di ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), n.2 della legge. Il direttore generale decade, altresì, per assenza o impedimento che si protraggano oltre sei mesi consecutivi. In tale ultimo caso si applicano le modalità previste dal citato art.9, comma 2, lettera e), n.2.

Il direttore generale è revocato da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge per grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento. Nell'ipotesi di revoca i direttori tecnico ed amministrativo cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, che ha la facoltà di riconfermarli anche singolarmente.

Art.6

(Vicedirettori generali)



1. I vicedirettori generali di ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge, coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite. A tal fine i vicedirettori generali:

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Raniero De Santis



- a) assistono il direttore generale nella formulazione e nell'attuazione del programma di attività. A tale scopo sono assegnati ai vicedirettori generali compiti di coordinamento e realizzazione di specifici programmi strategici individuati nell'ambito dell'attività annuale e pluriennale da attuare anche attraverso commissioni di studio e gruppi di lavoro;
- b) esprimono pareri obbligatori e non vincolanti nell'ambito della conferenza di direzione generale sugli atti di cui all'art. 5, comma 3, della legge nonché su ogni altra questione ad essi sottoposta dal direttore generale;
- c) formulano proposte al direttore generale in relazione agli atti di cui al comma precedente;
- d) svolgono le attività ad essi affidate dal direttore generale per l'assolvimento di specifiche funzioni di sua competenza, ai sensi dell'art. 5, comma 8.

2. I vicedirettori generali sono responsabili del rispetto e dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal direttore generale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 comma 8 ed al comma 1, punti a) e d) del presente articolo.

3. Il Consiglio Regionale sostituisce il vicedirettore generale in caso di assenza o di impedimento che si protragga oltre sei mesi. Procede altresì, con provvedimento motivato, alla revoca del vicedirettore generale nel caso di grave inosservanza dei suoi obblighi previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio.

Art.7

(Collegio dei revisori)



DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

Dott. Raniero...



1. Per la disciplina della nomina, della durata in carica, della composizione e della presidenza del collegio dei revisori si applica quanto previsto dall'art. 6 della legge.

2. Il collegio dei revisori, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente e disciplina il subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. I supplenti percepiscono l'indennità di carica solo periodo di sostituzione.

3. Non possono essere nominati revisori:

- a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti di ARPA Lazio ed i soggetti legati da un rapporto convenzionale con la stessa;
- c) i fornitori di ARPA Lazio, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società operanti in campo ambientale ovvero soggette a controlli ambientali;
- d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività di ARPA Lazio ovvero avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 219 c.c. o si trovino nelle altre condizioni previste dal citato articolo.

4. I revisori decadono dalla carica:

- a) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) in caso di assenza, anche se motivata, per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi;
- c) in caso di gravi e reiterate inadempienze ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) numero 1 della legge.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Raniero De Santis



5. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e), numero 1 della legge.
6. Eventuali cause sopravvenute che compromettano gravemente l'attività del collegio sono notificate dal suo presidente, o da chi ne fa le veci, al Presidente del Consiglio Regionale entro quarantotto ore.
7. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un revisore allo stesso subentra un revisore supplente in ordine di età. Del subentro viene data comunicazione da parte del Presidente del collegio al Consiglio Regionale il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
8. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva seduta dal revisore più anziano.
9. Il collegio dei revisori, ai sensi dell'art.6 della legge, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARPA Lazio. In particolare:
- a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esprime parere sulla conformità alle norme di legge del bilancio preventivo e dei relativi assestamenti e variazioni nonché sul rendiconto generale;
  - b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo, esprimendo eventuali osservazioni;
  - c) effettua la verifica trimestrale della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
  - d) può chiedere al direttore generale relazioni sulla gestione finanziaria e contabile di ARPA Lazio;

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE C.  
IL DIRETTORE  
Dott. Raniero De Filippis



- e) comunica trimestralmente al direttore generale ed alla Giunta Regionale i risultati delle attività di controllo di cui alle lettere precedenti.
10. Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, ai sensi del presente statuto, il collegio dei revisori esprime il prescritto parere. Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell'ente, il collegio dei revisori, entro lo stesso termine, comunica alla Giunta Regionale le irregolarità riscontrate. La mancata espressione del parere entro il termine di cui sopra equivale a riscontro positivo.
11. Il collegio dei revisori può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture di ARPA Lazio ed ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti, ed informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
12. Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni trimestre. Le riunioni sono convocate dal suo presidente, anche su richiesta di un singolo revisore. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima della seduta ed in caso di straordinaria urgenza almeno ventiquattro ore prima della seduta.
13. Il collegio dei revisori delibera a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
14. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

CAPO III

Organizzazione e gestione economico finanziaria

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE

IL DIRETTORE

Dott. Raniero De Santis



Art. 8

(Regolamento)

1. L'organizzazione ed il funzionamento di ARPA Lazio sono disciplinati mediante il regolamento di cui all' art.7 della legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.11, 12 e 13 della legge stessa ed in conformità al D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1, definisce oltre ai contenuti indicati dall'art. 7 della legge, anche le forme di partecipazione e di accesso all' informazione ed alla documentazione in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Art.9

(Gestione economico finanziaria)

1. Ai sensi dell' art. 8, comma 1 della legge, il direttore generale adotta, con proprie determinazioni, il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione nonché il rendiconto generale, previo parere del collegio dei revisori ed in conformità a quanto disposto dalla legge regionale del Lazio n. 19 del 30 aprile 1991.
2. Ai sensi dell' art. 20, comma 3, della legge, per la gestione economico finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità ed attività contrattuale in vigore per le aziende USL.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Raniero De Vito



3. Con apposito regolamento di contabilità, da adottare in coerenza con i contenuti del provvedimento di cui all' art. 7, comma 2, della legge, verranno definiti criteri per la formazione del bilancio e del rendiconto, per la gestione patrimoniale, per l'attività contrattuale, per l'esercizio dei controlli interni e per la tenuta della contabilità. Con tale regolamento verranno individuate, in particolare, le forme di raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economica ed i criteri per la definizione dei centri di costo, per la predisposizione dei relativi piani e per l'effettuazione del controllo di gestione.


4. Dovranno essere individuati centri di responsabilità e centri di costo nell'ambito delle strutture organizzative per consentire il controllo finanziario, economico-gestionale e di qualità.

5. Il controllo di gestione, volto a conoscere e verificare l'andamento della gestione e dello stato di attuazione dei programmi, è realizzato attraverso procedure idonee a consentire oltre al controllo sull'equilibrio della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi delle attività, l'uso ottimale delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione dell'agenzia.

6. Il regolamento di contabilità è adottato dal direttore generale con propria determinazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

#### CAPO IV

##### Rapporti di cooperazione, consulenza e collaborazione



DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. *Raffaello De Felice*



## Art.10

(Rapporti di cooperazione tecnica e scientifica)

1. ARPA Lazio stipula con l'Agenzia Europea per l'Ambiente di cui al regolamento 1210/90/CEE, con l' Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente e con gli altri Enti ed istituti, anche di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali nonché di corsi di formazione professionale ed aggiornamento del proprio personale.

## Art.11

(Consulenze e collaborazioni)

1. ARPA Lazio può avvalersi di esperti di provata competenza, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia.

2. Per l'espletamento delle attività rientranti fra i fini istituzionali, ARPA Lazio può bandire concorsi pubblici per borse di studio e di specializzazione, riservati a laureati e diplomati. Tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dalla Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

CAPO V

MINISTERO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Romano De Michelis



## Disposizioni finali

### Art. 12


(Efficacia dello statuto)

1. Il presente statuto è efficace dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.7 della legge.

### Art.13

(Modificazioni allo statuto)

1. Il presente statuto è modificato con determinazione del direttore generale, previo parere dei vicedirettori generali. Le modificazioni sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art.7, comma 1 della legge.



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Bruno Placidi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bruno Placidi", written over the printed name of the Director General.

A handwritten signature in black ink, possibly "C. M.", located to the right of the Director General's signature.

A handwritten signature in black ink, possibly "A.", located below the Director General's signature.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE  
Dott. Raimondo De Raddis